REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Il Regolamento di Istituto dell'I.P.S.E.O.A. "Pellegrino ARTUSI" di Roma è deliberato dal Consiglio di Istituto ed è stato redatto nel rispetto delle seguenti normative

- D.M. n. 183 del 7 settembre 2024 - Linee guida per l'insegnamento dell'Educazione civica nelle scuole;
- Direttiva MPI n.5843/A3 del 16 ottobre 2006 - Linee d'indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità;
- D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 - Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
- Legge n.70 del 17 maggio 2024 - Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo;
- D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n.249 del 24 giugno 1998, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
- Circolare Ministeriale n. 107190 del 19 dicembre 2022 - Indicazioni sull'utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe;
- Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali;
- Nota MPI del 31 luglio 2008 recante linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente riguardante il Regolamento di disciplina e il Patto educativo;
- D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 - Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni;
- Circolare n. 3392 del 16 giugno 2025 - Disposizioni in merito all'uso degli smartphone nel secondo ciclo di istruzione;
- D.P.R. n. 135 dell'8 agosto 2025 - Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 22 giugno 2009 in materia di valutazione degli studenti del secondo ciclo di istruzione;
- D.P.R. n. 134 dell'8 agosto 2025 - Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 24 giugno 1998 recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

- D.M. n. 133 del 08-07-2025 - Decreto Ministeriale Monitoraggio, Albo buone pratiche e Osservatorio PCTO;
- D.L. n. 127 del 9 settembre 2025 - Misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026;
- la Nota MIM AOOGABMI 28 settembre 2026, prot. n. 224621, riportante indicazioni, per l'a.s. 2026/2027, inerenti le verifiche in classe e i compiti da svolgere a casa, nonché l'uso del registro elettronico

Fa parte integrante del Regolamento di Istituto lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR n.249/98 e successive modificazioni di cui al DPR n. 235/07 e DPR n.134/205) che costituisce parte integrante del medesimo Regolamento.

INDICE

SEZIONE STUDENTI **4**

PARTE PRIMA: STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE **4**

Art. 1 Vita della comunità scolastica 4

Art. 2 Diritti 4

Art. 3 Doveri 5

Art. 4 Disciplina 6

Art. 5 Impugnazioni 7

Art. 6 Patto educativo di corresponsabilità 8

PARTE SECONDA: DIRITTO DI RIUNIONE **9**

Art. 1 Assemblee studentesche 9

Art. 2 Assemblee di classe 10

Art. 3 Comitato degli studenti dell'istituto 10

Art. 4 Assemblee dei genitori 10

PARTE TERZA: INGRESSO, PERMANENZA E USCITA DEGLI STUDENTI DA SCUOLA **11**

Art. 1 Ingressi 11

Art. 2 Uscite 12

Art. 3 Frequenza 12

Art. 4 Assenze e giustificazioni 12

Art. 5 Presenza a scuola 13

Art. 6 Intervallo 13

Art. 7 Esonero dalle attività sportive 14

Art. 8 Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) 14

Art. 9 Norme generali di comportamento 14

PARTE QUARTA: REGOLAMENTO DISCIPLINARE **16**

Premessa 16

Art. 1 Diritti 16

Art. 2 Doveri 16

Art. 2 bis Sono riconosciuti come atti di cyberbullismo: 18

Art. 3 Voto di Comportamento 18

Art. 4 Sanzioni disciplinari e organi competenti 19

Art. 5 Sanzioni irrogate dal Docente 23

Art. 6 Sanzioni irrogate dal Dirigente Scolastico 24

Art. 7 Sanzioni irrogate dal Consiglio di Classe 24

Art.8 Sanzioni irrogate dal Consiglio d'Istituto 24

Art. 9 Mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame 25

Art. 10 Procedimento disciplinare 25

Art. 11 Eventuali impugnazioni: Regolamento Organo di Garanzia interno 26

Art. 12 Clausole generali 26

Art. 13 Trattamento dei dati sensibili 26

Art. 14 Formazione Scuola-Lavoro (ex P.C.T.O.) 26

PARTE QUINTA: REGOLAMENTO ORGANO DI GARANZIA **28**

ART. 1 COMPITI 28

ART. 2 COMPOSIZIONE 28
ART. 3 FUNZIONAMENTO 28
ART. 4 RICORSI PER PROBLEMATICHE STUDENTI - PERSONALE DELLA SCUOLA 28
ART. 5 RICORSI PER SANZIONI DISCIPLINARI 29
SEZIONE DOCENTI **30**
Art. 1 Vigilanza sugli alunni 30
Art. 2 Cambi ora 30
Art. 3 Uscite didattiche ed impegni di approfondimento professionale 31
Art. 4 Comunicazione Scuola/Famiglie 31
Art. 5 Colloqui con le Famiglie 32
Art. 6 Accesso alle aree di pertinenza delle sedi scolastiche 32
SEZIONE PERSONALE ATA **33**
Art. 1 Collaboratori scolastici 33

SEZIONE STUDENTI

PARTE PRIMA: STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE

DPR n.249/98 e successive modifiche di cui al DPR n.134/2025

Art. 1 Vita della comunità scolastica

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 Diritti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi

didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione; analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che devono essere adeguati a tutti gli studenti anche con disabilità;
 e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica;
 g) l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di altre forme di dipendenza.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte di studenti e di associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 Doveri

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a

comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 Disciplina

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nel precedente articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni che comportano allontanamento dalle lezioni sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di maturità sono adottate dal Consiglio di Istituto.
6. Il temporaneo allontanamento dello studente dalle lezioni può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
7. Nel periodo di **allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni**, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività di cui al primo periodo.

8-bis. Nel periodo di **allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni**, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività di cui al primo periodo, inserite all'interno del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), si svolgono presso le strutture ospitanti con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. Le convenzioni disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

8-ter. In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi

contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica.

8-quater. Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità.

8-quinquies. Nei periodi di **allontanamento superiori a quindici giorni**, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

9. **L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni** può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di **recidiva, di atti di violenza grave**, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di maturità del corso di studio, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 Impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche (Parte Quinta, Regolamento Organo di Garanzia), del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.
2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro

le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

Art. 6 Patto educativo di corresponsabilità

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. Nel Patto di cui al comma 1, è incluso l'impegno dell'istituzione scolastica e delle famiglie a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, nonché di altre forme di dipendenza.
3. Le istituzioni scolastiche integrano il Patto educativo di corresponsabilità, definendo in maniera dettagliata le attività formative e informative che intendono programmare a favore delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso sicuro e consapevole della rete internet.
4. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa del patto di cui al comma 1.
5. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, della triennale offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.

PARTE SECONDA: DIRITTO DI RIUNIONE

Art. 1 Assemblee studentesche

Il diritto soggettivo degli studenti di riunirsi in assemblea mensile è previsto dalla normativa, (D.Lgs. 297/94) in base alla quale "*gli studenti della scuola secondaria superiore hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola*". Le assemblee sono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

Il diritto degli studenti di riunirsi in assemblea è vincolato all'osservanza di alcune modalità stabilite dalla legge. L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento.

Gli studenti hanno il diritto, ma non l'obbligo, di partecipare all'assemblea richiesta dai loro rappresentanti.

La mancata partecipazione non influisce sul conteggio del limite minimo di frequenza.

L'assemblea d'istituto è convocata su richiesta del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti con cinque giorni di anticipo rispetto alla data fissata, come prevede la normativa relativa all'art. 14 comma 2. L'ordine del giorno deve esser presentato al dirigente scolastico o a un suo delegato, cui tocca il compito di verificarne la corrispondenza con le finalità previste dalla Legge, di coordinare tutte le attività scolastiche e, in presenza di elementi ostativi, respingere la richiesta di Assemblea ovvero concordare una data diversa. L'esercizio di tale diritto, comunque garantito, può essere oggetto di rimodulazione da parte dei titolari, previo consenso del dirigente scolastico, per ragioni straordinarie e contingenti.

L'assemblea, come da normativa, ha inizio in coincidenza con la prima ora di lezione e termina entro l'orario previsto per il termine delle lezioni.

L'assemblea d'istituto può svolgersi durante l'orario delle lezioni nei limiti di una al mese, con esclusione del mese conclusivo delle lezioni stesse. Possono essere svolte, nei limiti di quattro nel corso dell'anno scolastico, assemblee d'istituto fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali e previa approvazione del dirigente scolastico.

L'assemblea si svolge in un'unica sede per l'intero istituto e in funzione della disponibilità dei locali o altro spazio concordato con il dirigente scolastico e comunque adeguato per sicurezza e capienza. I lavori dell'Assemblea saranno coordinati dai rappresentanti di Istituto, tra cui viene, di volta in volta, scelto il Presidente dell'Assemblea, che cura l'espletamento dell'ordine del giorno, modera il dibattito e, in caso constati l'impossibilità di un ordinato svolgimento dei lavori, ha facoltà di sciogliere l'Assemblea. Per garantire il buon andamento dell'assemblea il Presidente e gli altri rappresentanti d'Istituto sono coadiuvati da un servizio d'ordine che vigila sul rispetto delle norme vigenti relative alla sicurezza e all'applicazione del Regolamento d'Istituto.

A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate anche per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e di discussione su tematiche sociali, culturali, artistiche e scientifiche, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno, con la partecipazione di esperti. La partecipazione di questi esperti deve essere autorizzata dal Consiglio d'istituto.

Nessun estraneo non autorizzato può essere ammesso all'assemblea. È fatto divieto di fumare, assumere bevande alcoliche e tantomeno sostanze psicotrope. La condotta dei partecipanti deve essere improntata al senso di responsabilità e correttezza.

La normativa non prevede alcun obbligo di presenza dei docenti alle assemblee di istituto degli studenti. All'assemblea, in base alla normativa, "*possono assistere, oltre al dirigente scolastico o un suo delegato, i docenti che lo desiderino*".

Il dirigente scolastico ha potere d'intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento.

Art. 2 Assemblee di classe

È consentito lo svolgimento di una assemblea di classe, su richiesta del rappresentante di classe, nei limiti di una al mese, per un tempo non superiore a 2 ore, poste anche non consecutive, previa valutazione delle ragioni che ne motivano il differimento. La richiesta deve essere firmata, per conoscenza, dall'/dagli insegnante/i delle ore utilizzate e va depositata in vicepresidenza almeno tre giorni prima dello svolgimento. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Dell'assemblea va redatto apposito verbale che va consegnato il giorno stesso.

Art. 3 Comitato degli studenti dell'istituto

Gli studenti eletti come rappresentanti di classe possono inoltre costituire un Comitato degli studenti dell'Istituto. Le riunioni di detto Comitato devono svolgersi, prioritariamente, al di fuori dell'orario di lezione su autorizzazione del dirigente scolastico; queste ultime riunioni non possono superare il monte ore complessivo di 10 ore in ciascun anno scolastico.

Il dirigente scolastico, o un suo delegato, può presenziare alle riunioni. Il Comitato potrà riunirsi nei locali della scuola previa domanda scritta del Comitato studentesco e fatta pervenire almeno cinque giorni prima, al dirigente scolastico.

La partecipazione dell'alunno alle assemblee d'Istituto, momento della vita scolastica di autogestione, pur essendo un diritto-dovere non è sottoposta a controllo formale in quanto rimane facoltà del ragazzo/a l'effettiva presenza a scuola.

Art. 4 Assemblee dei genitori

Le assemblee dei genitori possono essere di classe e d'istituto. I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere pareri. La data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordate di volta in volta con il dirigente scolastico. L'assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di classe; l'assemblea di istituto è convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano non meno di trecento genitori (per scuole con popolazione scolastica superiore a mille unità). Il dirigente scolastico, sentita la Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni.

L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto.

In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea d'istituto può articolarsi in assemblee di classe parallele.

All'assemblea di classe o d'istituto possono partecipare, con diritto di parola, il dirigente scolastico e i docenti rispettivamente della classe o dell'istituto.

PARTE TERZA: INGRESSO, PERMANENZA E USCITA DEGLI STUDENTI DA SCUOLA

Art. 1 Ingressi

L'ingresso a scuola è consentito dalle ore **08:00**; al fine di evitare problemi alla circolazione stradale, sarà consentito agli alunni di attendere il suono della campanella della prima ora di lezione all'interno dell'area di pertinenza dell'Istituto, ricordando che la vigilanza da parte del personale scolastico sarà garantita solo ed esclusivamente dopo l'inizio delle attività didattiche.

La giornata scolastica avrà la seguente scansione:

a) alle ore 08:00 avranno inizio le lezioni con appello che si conclude alle ore 8:10; successivamente avviene la verifica delle giustificazioni delle assenze e dei ritardi. Tra le 08:11 e le 08:20 gli alunni saranno ammessi a scuola, previa annotazione del ritardo breve sul registro elettronico, ai fini della successiva giustifica. Fanno eccezione eventuali deroghe per motivi di trasporto debitamente documentati ed autorizzati dal dirigente scolastico.

In casi eccezionali, dalle 8:21 alle 9:00 gli alunni saranno ammessi a scuola, ma, dovranno giustificare l'intera prima ora di lezione e saranno ammessi in classe all'inizio della seconda ora, perché il ritardo compromette la completa fruizione del contenuto didattico dell'unità oraria. Il docente presente in aula registrerà l'orario effettivo di ingresso dei ragazzi. Agli alunni delle classi per cui, occasionalmente o continuativamente, è previsto l'ingresso in seconda ora (ore 9:00), non sono consentiti ritardi o ingressi posticipati; dopo le ore 9:05 gli alunni non saranno ammessi in classe, a meno di validi e giustificati motivi Nel mese di maggio non sono consentiti ingressi in seconda ora.

L'ingresso dello studente dopo la prima ora è autorizzato per un massimo di **cinque** volte a quadrimestre, superate le quali il minore è ammesso in classe solo se accompagnato da un genitore/tutore; diversamente il maggiorenne non è autorizzato ad entrare a scuola per l'intera giornata, con contestuale avviso alla famiglia.

Il coordinatore di classe, di concerto con i referenti di plesso, provvede al monitoraggio dei ritardi e delle giustificazioni. Il superamento di n.5 ingressi alla seconda ora a quadrimestre sarà notificato tempestivamente alla famiglia da parte del docente coordinatore e sarà oggetto di valutazione da parte del Consiglio di classe ai fini della valutazione periodica degli obiettivi formativi. Lo studente maggiorenne o la famiglia dello studente minorenne deve giustificare il ritardo entro due giorni; il coordinatore avviserà la famiglia dell'alunno di eventuali inadempienze in merito.

All'inizio dell'anno scolastico i genitori degli studenti pendolari con documentate necessità possono richiedere permessi permanenti di entrata posticipata o di uscita anticipata, inoltrando richiesta scritta al dirigente scolastico secondo le modalità stabilite. Il termine delle lezioni sarà dato dal suono della campanella. In casi particolari, quali maltempo, scioperi e ritardo mezzi pubblici, traffico eccessivo, visite mediche, analisi cliniche e accompagnati dai genitori, il permesso d'ingresso in ritardo dello studente, a partire dalla seconda ora, viene autorizzato dal collaboratore del dirigente scolastico, che ne verificherà la regolarità. Una volta ottenuto il permesso, l'allievo potrà entrare in classe dove il docente della seconda ora annoterà il ritardo sul registro di classe.

Le lezioni hanno la seguente scansione oraria:

LEZIONE	DALLE	ALLE	INTERVALLO
1a ora	08:00	09:00	
2a ora	09:00	09:50	
3a ora	09:50	10:50	10:40 - 10:50
4a ora	10:50	11:40	
5a ora	11:40	12:40	12:30 - 12:40 (**in classe**) - solo per chi ha la settima ora
6a ora	12:40	13:30	

7a ora	13:30	14:20	

Art. 2 Uscite

Le lezioni terminano, di regola, secondo quanto previsto per ciascuna classe dall'orario generale.

Di norma non sono consentite le uscite anticipate. Queste sono consentite solo per comprovati motivi di salute o di famiglia, di norma dopo il termine delle terza ora (10:50). Se successive alla terza ora, sono concesse le uscite al termine di ogni ora (11:40; 12:40; 13.30).

Sono ammesse un massimo di **5 uscite anticipate** a quadrimestre. **Nel mese di maggio non sono consentite uscite anticipate**, se non per motivi gravi e debitamente documentati.

Per gli alunni minorenni rimane l'obbligo della presenza del genitore o di una persona delegata per richiedere l'uscita anticipata. Gli alunni maggiorenni, previa presentazione della necessaria documentazione alla segreteria didattica, firmeranno personalmente le entrate e le uscite anticipate, inviando richiesta che dovrà essere comunicata **entro la mezzanotte del giorno precedente l'uscita**, tramite mail istituzionale, all'indirizzo dedicato alla sede di appartenenza, all'attenzione dei responsabili di sede.

In casi di improvvisa indisposizione dichiarata dallo studente, se necessario, verrà prontamente avvisato il numero d'emergenza per l'intervento dei sanitari (112 - Numero Unico di Emergenza).

L'uscita anticipata viene autorizzata dal dirigente scolastico o da un suo collaboratore e annotata sul registro di classe. Qualora, nel corso dell'anno, si renda necessario modificare l'orario di ingresso o di uscita dalla scuola a causa dell'impossibilità di sostituire docenti assenti, la scuola predisporrà entrate posticipate e/o uscite anticipate e ne darà avviso agli alunni in classe e alle famiglie tramite apposita comunicazione nella bacheca del registro elettronico in tempo utile per l'apposizione della spunta di presa visione e accettazione da parte dei detentori la patria potestà.

Nel caso in cui i genitori **non intendano** autorizzare l'uscita anticipata, dovranno contattare tempestivamente il responsabile di sede tramite email all'indirizzo della sede in cui l'alunno svolge le lezioni, specificando il proprio nome e cognome e il nome, il cognome e la classe dell'alunno, allegando documento di identità.

Variazioni possono essere disposte dal dirigente scolastico anche per l'orario di entrata.

Art. 2.2 Uscite anticipate degli alunni non avvalentesi dell'insegnamento della religione cattolica

- Gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica e che hanno optato per l'entrata posticipata o l'uscita anticipata dall'istituto dovranno essere preventivamente autorizzati dalla famiglia (se minorenni) e dalla scuola. Si precisa che potranno usufruire di questa scelta solo nel caso in cui l'ora di IRC, nell'orario definitivo, corrisponda alla prima o all'ultima ora di lezione della giornata.

Art. 3 Frequenza

La frequenza alle lezioni è obbligatoria per tutte le discipline, comprese le attività alternative e la Religione Cattolica. I docenti sono tenuti ad effettuare l'appello all'inizio delle singole lezioni.

Art. 4 Assenze e giustificazioni

All'inizio di ciascun anno scolastico i genitori degli alunni minorenni e gli studenti maggiorenni dovranno ritirare personalmente le chiavi di accesso cd. Username e password abilitati al registro elettronico, come specificato in apposita circolare.

Le credenziali dei genitori consentiranno la giustificazione delle assenze e, pertanto, i genitori saranno tenuti a custodirle con la massima cura; in nessun modo la scuola potrà essere ritenuta responsabile nel

caso di uso improprio delle stesse.

Le credenziali sono personali e non possono essere cedute.

Gli alunni dovranno ritirare le proprie credenziali, differenti da quelle in dotazione ai genitori, le quali non consentono la giustificazione delle assenze.

Le assenze dalle lezioni dovranno essere motivate e giustificate per mezzo del registro elettronico (incluse le assenze collettive).

Il docente della prima ora di lezione controlla le giustificazioni degli studenti presenti, assenti nei giorni precedenti. Il coordinatore di classe provvede al monitoraggio delle assenze di ciascuno studente e segnala alle famiglie e alla dirigenza le eventuali situazioni irregolari.

Ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta agli studenti la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale stabilito nel rispetto delle quote di autonomia e flessibilità previste dal comma 3 dell'art.5 del D.P.R. 87/2010. Sono ammissibili eventuali deroghe per ragioni di salute, pratiche sportive e/o artistiche certificate, donazioni sangue o altre situazioni specifiche oggetto di delibera da parte del Collegio Docenti.

Le famiglie degli alunni minorenni e gli alunni maggiorenni sono obbligati a giustificare le assenze tramite registro elettronico. Il coordinatore di classe effettuerà verifiche periodiche in merito, e informerà le famiglie, tramite mail e/o fonogramma, in caso di assenze eccessive e ingiustificate.

Art. 5 Presenza a scuola

Nel corso delle ore di lezione gli studenti possono lasciare l'aula momentaneamente, non più di uno per volta, purché autorizzati dall'insegnante cui sono stati affidati.

Durante la prima ora di lezione, gli studenti non possono allontanarsi dall'aula, se non per motivi di effettiva urgenza.

Se l'assenza dall'aula si protrae per un tempo eccessivo, il docente prenderà nota di ciò nel registro elettronico e avviserà l'operatore del piano affinché avvii una ricerca.

Gli spostamenti da un'aula all'altra devono essere celeri e silenziosi e gli alunni dovranno mantenere un comportamento corretto e disciplinato.

È fatto divieto a tutti gli Studenti di recarsi nelle aule per comunicazioni non autorizzate dal coordinatore o dal referente di plesso. Al cambio dell'ora gli studenti devono attendere l'arrivo dell'insegnante dell'ora successiva rimanendo in classe.

Art. 6 Intervallo

Le pause didattiche sono due: dalle 10.40 alle 10.50 e dalle 12.30 alle 12.40; questa seconda ricreazione, da effettuarsi esclusivamente in aula, a meno di differenti indicazioni che riguardano le singole sedi, è riservata alle sole classi che svolgono la settima ora di lezione.

Il luogo di svolgimento delle pause didattiche (all'interno dell'aula, nello spazio antistante la stessa o nell'area esterna di pertinenza dell'edificio) verrà individuato dai docenti dell'ora ma, per motivi di ordine e sorveglianza, oltre che di sicurezza dell'intera popolazione scolastica, potrà essere oggetto di specifica circolare o dettagliata indicazione da parte dei referenti di plesso, previo accordo con il dirigente scolastico.

Durante l'intervallo non è consentito accedere ai servizi igienici, salvo in presenza di comprovate necessità.

Le ricreazioni si svolgono sotto la vigilanza dei docenti della classe e del personale ATA (collaboratori scolastici) in servizio nelle aree di loro sorveglianza: corridoi, aule, cortile esterno all'edificio, servizi igienici.

Tutto il personale scolastico garantisce il rispetto delle norme antifumo in vigore, durante tutto l'arco delle lezioni.

I docenti e il personale ATA (collaboratori scolastici) possono allontanarsi dall'aula o dal piano solo per

comprovati e seri motivi; in questi casi, dovranno avere cura di farsi sostituire.

Si conferma, in ogni caso, la responsabilità degli studenti.

Art. 7 Esonero dalle attività sportive

Gli alunni esonerati totalmente o parzialmente dalle attività sportive devono comunque presenziare e partecipare alle lezioni di educazione fisica, limitatamente a quegli aspetti non incompatibili con le particolari condizioni soggettive. In sede di scrutinio essi riceveranno la valutazione per la parte teorica della materia. L'esonero temporaneo o annuale dagli esercizi di educazione fisica è concesso solo per motivi di salute. A tal fine deve essere presentata la seguente documentazione:

1) domanda in carta semplice indirizzata al dirigente scolastico e firmata da un genitore;

2) idoneo certificato del medico attestante il motivo di salute, le attività sportive dalle quali l'allievo deve essere esonerato e la durata dell'esonero stesso. Il certificato medico dovrà recare l'indicazione di esonero totale o parziale, temporaneo o permanente.

Gli alunni potranno usufruire di questa scelta se saranno in possesso dell'apposita autorizzazione rilasciata dall'Istituto con la relativa annotazione firmata digitalmente dal dirigente scolastico e riportata sul registro elettronico.

Art. 8 Insegnamento della Religione Cattolica (IRC)

La scelta di avvalersi dell'Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) viene effettuata da parte dei genitori al momento dell'iscrizione alla prima classe e risulta valida per l'intero ciclo di scuola. In particolare per gli studenti che frequentano la scuola secondaria di richiama, a tal fine, quanto riportato nella Nota MIM 12.12.2023 Prot. n. 40055 punto 12.

Tale opzione può altresì essere modificata ogni anno da parte dei genitori, su loro richiesta formale entro il termine delle iscrizioni, quindi solo prima dell'inizio delle nuove attività didattiche, ovvero da considerarsi effettiva a partire non prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo.

La scelta delle attività alternative, che ovviamente riguarda solo coloro che non si avvalgono della religione cattolica, è operabile dalle famiglie nell'ultima fase dell'anno scolastico precedente quello per il quale si intende usufruire della scelta effettuata.

Gli alunni NON AVVALENTESI che, all'atto dell'iscrizione hanno optato per lo studio assistito o per la materia alternativa **possono al momento della pubblicazione dell'orario definitivo, optare per l'uscita/l'entrata autonoma dall'istituto, con le stesse modalità sopra citate, purché l'ora di religione coincida con l'ultima o con la prima ora di lezione.**

Art. 9 Norme generali di comportamento

1. Spetta a tutti avere il massimo rispetto per gli ambienti e gli arredi scolastici. In caso di danneggiamenti di qualsiasi genere l'alunno/a o gli/le alunni/e responsabili, in base alla normativa scolastica vigente, oltre a incorrere in sanzioni disciplinari, sono tenuti a risarcire individualmente o in solido il danno. Gli/le alunni/e sono responsabili dell'uso corretto dei beni in quanto patrimonio comune, indispensabile per lo svolgimento dell'attività didattica. I rappresentanti di classe faranno riferimento al docente coordinatore per qualsiasi problema inerente l'uso e la conservazione dei beni.

2. È fatto assoluto divieto per tutti di fumare all'interno dell'edificio scolastico (aule, corridoi, bagni, ecc.), come da legge n°584/75. Pertanto, i trasgressori saranno richiamati al rispetto delle regole ed eventualmente multati dal personale addetto; in caso di alunni minorenni saranno anche avvisate le famiglie.

3. E' fatto divieto di inserire, detenere e/o consumare all'interno dei locali scolastici bevande alcoliche e/o sostanze stupefacenti di qualunque tipo.

4. Durante l'attività didattica in classe l'utilizzo dei dispositivi elettronici è regolato come da normativa vigente.
5. Nelle lezioni di laboratorio, è consigliabile consegnare i dispositivi in apposita scatola a disposizione dei docenti.
6. I trasferimenti verso i laboratori, le palestre o le aule speciali dovranno avvenire in modo sollecito e ordinato. Di norma, sarà il/i docente/i a recarsi nell'aula assegnata alla classe e ad accompagnare gli studenti nel laboratorio o aula speciale. Gli/le studenti/esse sono invitati a non lasciare beni incustoditi e a non portare a scuola oggetti di valore.
7. Al cambio di ora e in caso di temporanea assenza dell'insegnante gli alunni dovranno rimanere in classe; i collaboratori scolastici avranno comunque il compito di vigilare.
8. Per prevenire eventuali infortuni nei laboratori, gli allievi devono rispettare scrupolosamente le direttive impartite dai docenti.
9. Gli/le studenti/esse avranno sempre cura di indossare un **abbigliamento consono**; durante le esercitazioni di scienze motorie e di laboratorio, studenti e personale sono tenuti ad indossare divise rispondenti alle specifiche disposizioni di legge in materia di igiene e prevenzione infortuni.
10. L'uso della fotocopiatrice è consentito unicamente come sostegno alla didattica nel rispetto degli usi consentiti dal diritto d'autore.
11. L'uso dell'ascensore è riservato solo agli utenti autorizzati.

PARTE QUARTA: REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Premessa

Essendo compito preminente della scuola quello di formare gli allievi, contribuendo alla loro crescita umana, civile, culturale, professionale, ogni provvedimento disciplinare ha finalità educative, mira al rafforzamento del senso di responsabilità personale ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Art. 1 Diritti

Ogni alunno/a dell'Istituto ha:

1. diritto allo studio e alla partecipazione alla vita scolastica;
2. diritto a essere rispettato/a come persone e alla tutela della propria privacy;
3. diritto di votare gli organi rappresentativi che lo riguardano e di esprimere liberamente le proprie opinioni, purché in modo corretto, educato e mai violento e nel rispetto della privacy e della dignità della persona;
4. diritto a non avvalersi dell'insegnamento della Religione cattolica;
5. diritto alle assemblee studentesche, generali o parziali;
6. diritto ad essere tempestivamente informato di ogni contestazione di addebito a suo carico da parte del soggetto che ha apposto la nota sul registro elettronico o dal Dirigente Scolastico e di discolparsi nel rispetto del contraddittorio, senza porsi in polemica con l'Istituzione Scolastica a cui appartiene;
7. diritto della vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni o dei genitori o esercenti la responsabilità sul minore, ad inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale del minore, diffuso nella rete internet; se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore;
8. diritto di denunciare al Dirigente Scolastico o al Referente di Istituto o ad altro Docente atti di bullismo e cyberbullismo contro sé stessi o altri compagni;
9. lo studente può proporre reclamo alla Commissione di Garanzia avverso i provvedimenti disciplinari che comportano un allontanamento temporaneo solo nel caso di sospensione per oltre giorni cinque quale sanzione per la condotta accertata come ritenuta in violazione del presente regolamento.

Art. 2 Doveri

È dovere di ogni alunno dell'Istituto:

1. rispettare il regolamento d'Istituto e ogni altra normativa in vigore;
2. rispettare il Dirigente Scolastico, i Docenti, i compagni e tutto il personale ATA;
3. rispettare le opinioni altrui e instaurare con docenti, alunni e collaboratori scolastici dell'Istituto un comportamento ispirato alla civile, corretta e pacifica convivenza, nel rispetto dei reciproci ruoli;
4. non offendere Dirigente Scolastico, Docenti, compagni e personale ATA, mantenendo sempre un comportamento ispirato all'autocontrollo e comunque non lesivo della dignità delle altre persone;
5. collaborare con gli operatori della comunità scolastica al mantenimento dell'ordine, della pulizia e della sicurezza degli ambienti in cui si opera;
6. impegnarsi nello studio quotidiano con costanza e puntualità;
7. frequentare le lezioni mattutine e/o pomeridiane con regolarità e puntualità e svolgere le attività formative obbligatorie (ad esempio: Formazione Scuola-Lavoro);
8. entrare in classe puntuale;
9. non effettuare assenze o ritardi o uscite anticipate finalizzate ad eludere ore di lezione o verifiche orali o scritte o prove pratiche in laboratorio;

10. fare giustificare tempestivamente dal genitore o esercente la potestà se minore, o se maggiorenne giustificare, ogni assenza o ritardo o uscita anticipata in modo motivato;
11. non interrompere inopportunamente lo svolgimento delle lezioni del Docente in qualsiasi maniera;
12. non utilizzare il telefono cellulare per tutta la durata della permanenza a scuola, sia durante le attività didattiche sia nei momenti di intervallo, comprese le attività pratiche e di laboratorio; Resta inteso che l'uso del cellulare sarà sempre ammesso nei casi in cui lo stesso sia previsto dal PEI o dal PDP come supporto per gli alunni con BES o ai fini dello svolgimento di puntuali attività didattiche;
13. i telefoni cellulari, smartphone, tablet o altri strumenti informatici, devono essere consegnati all'ingresso in aula al docente della prima ora e riposti in apposita scatola che verrà custodita in un armadio munito di lucchetto in vicepresidenza; I cellulari saranno riconsegnati 10 minuti prima del termine delle lezioni;
14. portare tutto il materiale didattico necessario per ogni materia, secondo l'orario;
15. svolgere ogni compito assegnato a casa e/o in classe, secondo le modalità impartite dal/i Docente/i di riferimento;
16. essere puntuali nelle consegne dei compiti assegnati dai Docenti;
17. tenere un comportamento corretto con il personale docente e non docente, oltre che con i compagni di classe e con quelli dell'istituto, durante uscite didattiche, viaggi d'istruzione, stages, conferenze, prove didattiche o altro, incluso le assemblee di istituto, sia all'interno dell'edificio scolastico che negli altri eventuali ambienti in cui si svolgono le attività;
18. usare gli strumenti didattici in classe, in laboratorio, in palestra oltre che in ogni luogo dell'edificio scolastico in maniera corretta e senza recare danni, segnalando tempestivamente ogni anomalia preesistente al/i Docente/i di riferimento o eventualmente ad altro Docente o al personale scolastico;
19. non danneggiare o imbrattare l'ambiente scolastico (muri, porte, finestre, piastrelle, sanitari nel bagno, ecc.) e i suoi arredi (banchi, sedie, carte geografiche, armadi, quadri, ecc.) con scritte, adesivi o altro materiale;
20. utilizzare un abbigliamento consono all'ambiente scolastico, tale da fornire sempre un'immagine ispirata all'ordine, alla pulizia, al rispetto del comune senso del pudore;
21. non indossare copricapo (cappelli, cappucci, berretti, ecc.) all'interno dell'edificio scolastico, fatti salvi i diritti religiosi;
22. non esprimersi con linguaggio volgare, sia in classe che al di fuori;
23. non bestemmiare;
24. non alzarsi dal banco o girare per l'aula durante le lezioni senza autorizzazione del/i Docente/i, né correre nei corridoi;
25. recarsi ai servizi solo previa autorizzazione del/i Docente/i della lezione;
26. non allontanarsi dall'aula, né aggirarsi liberamente nell'edificio scolastico senza il permesso del/i Docente/i;
27. uscire dall'aula, durante l'intervallo, per consentire la corretta ed opportuna vigilanza da parte del personale Docente incaricato;
28. non sottrarre materiale scolastico od altro a nessuno;
29. non manomettere in qualsiasi maniera il registro elettronico;
30. non fumare sigarette e sigarette elettroniche in qualsiasi luogo, sia interno che esterno all'edificio scolastico (servizi igienici, aree interne o aree esterne di pertinenza, …);
31. non fare uso di sostanze alcoliche o droghe all'interno dell'Istituto, né frequentarlo sotto il loro effetto;
32. non scambiarsi effusioni all'interno dell'Istituto;
33. non introdurre a scuola oggetti o animali o altro che possano causare danni a persone o cose;
34. non è consentito introdurre cibo o bevande da parte di soggetti esterni che non siano i genitori o i facenti la potestà genitoriale;

35. non registrare, riprendere e divulgare, nell'edificio scolastico, senza il consenso del Dirigente Scolastico, dei docenti e dei diretti interessati, immagini di persone o cose, suoni o filmati comunque attinenti alla vita della scuola, specie se contenenti dati sensibili ai sensi della Legge sulla Privacy, con fotocamere, videocamere, videotelefonini, registratori vocali od altre apparecchiature similari, delle quali è inibito ogni utilizzo;
36. non compiere minacce, atti di prevaricazione, atti di violenza e atti di bullismo di qualsiasi genere, specie se aggravati da intenti vessatori nei confronti di altri studenti allo scopo di costringere la volontà e/o isolare la vittima;
37. non compiere atti di bullismo e cyberbullismo.

Art. 2 bis Sono riconosciuti come atti di cyberbullismo:

1. Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
2. Happy slapping: registrazione effettuata con smartphone di scene violente in cui un adolescente viene percosso con lo scopo di esibire quanto accaduto ad amici e coetanei mediante la diffusione del filmato.
3. Flaming: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
4. Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
5. Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
6. Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
7. Outing estorto: registrazione delle confidenze raccolte all'interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia e loro inserimento integrale in un blog pubblico.
8. Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditano la vittima.
9. Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on line.

Art. 3 Voto di Comportamento

La valutazione del comportamento degli studenti e delle studentesse si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare.

Art. 3.1

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, attribuisce il voto di comportamento sulla base dell'intero anno scolastico e tenendo conto, in particolar modo, della eventuale commissione di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti.

Art. 3.2

La valutazione del comportamento con voto inferiore a 6/10 è decisa in sede di scrutinio dal Consiglio di Classe nei confronti dell'alunno cui siano state precedentemente irrogate più misure sanzionatorie, per violazione dell'art. 3 (Doveri) dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, e cioè:

1. per non aver frequentato regolarmente i corsi e assolti assiduamente gli impegni di studio;
2. per non aver avuto nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei propri compagni quello stesso rispetto, anche formale, che si chiede per se stessi;
3. per non aver osservato le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti;

4. per non aver mantenuto un comportamento corretto e coerente coi principi che regolano la vita della comunità scolastica;

5. per non aver utilizzato correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici a disposizione dell'Istituto;

6. per non aver rispettato - singolarmente o in gruppo - il quadro normativo, organizzativo ed orario che permette l'esplicarsi delle attività scolastiche nel loro regolare procedere durante l'anno;

7. per avere commesso infrazioni o reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. minacce, ingiurie, percosse, atteggiamenti razzisti, omofobi, improntati a bullismo, molestie sessuali, etc.), oppure suscettibili di determinare una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento).

Art. 3.3

Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza della condotta assume nella carriera scolastica dell'allievo richiede che la valutazione stessa sia sempre adeguatamente motivata e verbalizzata.

Art. 3.4

Modifiche Legge 1 ottobre 2024, n. 150 - Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati.

Per gli alunni delle classi quinte, nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il Consiglio di Classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo.

Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il Consiglio di Classe delibera la non ammissione all'esame di maturità.

Per le studentesse e gli studenti delle classi non terminali (biennio, terzo e quarto anno) che abbiano riportato una valutazione pari a sei decimi nel comportamento, il Consiglio di Classe, in sede di valutazione finale, sospende il giudizio e assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale; la mancata presentazione dell'elaborato prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo o la valutazione non sufficiente da parte del Consiglio di Classe comporta la non ammissione all'anno scolastico successivo.

Il voto di comportamento influisce sull'attribuzione del credito scolastico per le classi del triennio, in particolare il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi.

Art. 4 Sanzioni disciplinari e organi competenti

Art. 4.1

Le sanzioni disciplinari sono applicabili a carico dello studente ritenuto colpevole in ogni caso di violazione di doveri previsti dall'art. 3 del presente regolamento.

Esse sono ispirate ai criteri di proporzionalità al comportamento e di gradualità della sanzione, tenuto sempre in considerazione il comportamento pregresso dell'allievo e sono le seguenti:

A. richiamo verbale;

B. annotazione scritta;

C. nota disciplinare;

D. convocazione scritta delle famiglie;

E. ammonizione scritta;

F. sospensione dalle lezioni con o senza obbligo di frequenza, fino a 15 giorni, con parziale o totale commutazione in attività solidali nel rispetto della normativa vigente;

G. sospensione dalle lezioni con o senza obbligo di frequenza, da 15 giorni in su previo interessamento del CdI;

H. allontanamento fino al termine dell'anno scolastico;

I. esclusione dallo scrutinio finale;

J. non ammissione all'Esame di maturità.

Nell'ipotesi di atti di cyberbullismo compiuti fra soggetti ultraquattordicenni e non ancora maggiorenni si attiverà, secondo le prescrizioni normative, la procedura dell'ammonizione davanti al Questore, i cui effetti cesseranno con la maggiore età. Tale procedura non esclude l'irrogazione a carico del bullo di ulteriori provvedimenti disciplinari.

Art. 4.2

L'alunno che manchi ai suoi doveri scolastici, ovvero il cui comportamento rechi offesa alle regole dell'istituzione scolastica, ad altri alunni, al personale in servizio a scuola, ad esperti esterni partecipanti a vario titolo alle attività didattiche, è passibile di sanzioni.

Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti, precisi e concordanti dai quali si desuma che l'infrazione sia stata effettivamente commessa dagli studenti individuati.

N.	INFRAZIONE DISCIPLINARE	SANZIONE DISCIPLINARE	ORGANO COMPETENTE
1	Frequenza irregolare; ingressi in seconda ora.	Dopo cinque ritardi ingiustificati: nota sul R.E.	Docente che ha accertato l'infrazione.
		Convocazione della famiglia.	Docente coordinatore di classe.
2	Uscite prolungate dalla classe (per un tempo superiore a dieci minuti); rientro in classe in ritardo dopo l'intervallo.	Se sporadicamente: Comunicazione Generica sul R.E. Se reiterato: nota disciplinare.	Docente che ha accertato l'infrazione.
3	Uscita dalla classe non autorizzata.	Nota disciplinare.	Docente che ha accertato l'infrazione.
4	Negligenza nell'assolvimento degli obblighi scolastici, mancanza di materiali per le attività didattiche, o laboratoriali, o sportive.	Comunicazione Generica sul R.E.	Docente che ha accertato l'infrazione.
5	Disturbo occasionale della lezione.	Nota disciplinare.	Docente che ha accertato l'infrazione.
6	Disturbo sistematico della lezione, tale da impedirne lo svolgimento.	Nota disciplinare.	Docente che ha accertato l'infrazione.
		Ammonizione scritta dal DS	Dirigente Scolastico, su segnalazione del Coordinatore di classe.
		Sospensione fino a 15gg	Consiglio di Classe allargato.*
7	Uso in aula di cellulari e smartphone (se non previsti nei PEI/PDP per i soli studenti con	Nota disciplinare.	Docente che ha accertato l'infrazione.

	BES o puntualmente autorizzati dal docente).	Se reiterato: convocazione della famiglia e sospensione, fino a 10 gg., in funzione della gravità	Docente coordinatore di classe.
8	Uso in aula di dispositivi per la ripresa e diffusione di immagini, foto, video, dati personali altrui senza consenso (DL 196/03, come modificato/integrato dal GDR 679/2016).	Sospensione fino a 15 gg.	Consiglio di Classe allargato.*
9	Atteggiamenti offensivi e/o insulti verso compagni o loro familiari; bestemmie e turpiloquio; offese verso la morale, le religioni, le istituzioni.	Sospensione fino a 15 gg.	Consiglio di Classe allargato.*
10	Atteggiamenti offensivi o intimidatori e/o insulti, bestemmie, turpiloquio in presenza o nei confronti di dirigenti, docenti, operatori scolastici.	Sospensione fino a 15 gg.	Consiglio di Classe allargato.*
		Sospensione oltre 15gg.	Consiglio di Istituto.
11	Violenze fisiche o atti che ledono la dignità della persona umana.	Sospensione fino a 15 gg.	Consiglio di Classe allargato.*
		Sospensione oltre 15 gg.	Consiglio di Istituto.
12	Atti gravi di prevaricazione e/o condizionamento fisico o mentale di altre persone, atteggiamenti di bullismo o cyberbullismo.	Sospensione oltre 15 gg.	Consiglio d'Istituto.
13	Casi di recidiva di atti di violenza grave o comunque connotati da una gravità tale da generare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità scolastica.	Sospensione oltre 15 gg. Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico. Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di maturità.	Consiglio d'Istituto.
14	Inosservanza delle norme di sicurezza (D.Lgs 81/2008).	Sospensione fino a 15 gg.	Consiglio di Classe allargato.*
15	Introduzione nella scuola di oggetti pericolosi e/o contundenti atti ad offendere, intimare o recare danno.	Sospensione fino a 15 gg.	Consiglio di Classe allargato.*
		Sospensione oltre 15 gg.	Consiglio di Istituto.
16	Furto e/o danneggiamento grave e/o intenzionale di oggetti che appartengono a terzi e/o dell'arredo scolastico, delle attrezzature e di tutto ciò che è bene pubblico all'interno dell'Istituto.	Sospensione fino a 15 gg.	Consiglio di Classe allargato.*
		Sospensione oltre 15 gg.	Consiglio di Istituto.
17	Manomissione, alterazione e/o sottrazione indebita di documenti scolastici.	Sospensione fino a 15 gg.	Consiglio di Classe allargato.*

18	Violazione del divieto di fumo (anche sigarette elettroniche).	Sospensione fino a 15 gg.	Consiglio di Classe allargato.*
		Sanzione amministrativa come da normativa vigente.	Personale scolastico.
19	Violazioni del divieto di portare alcolici a scuola e divieto di assunzione di tali sostanze. Il divieto di bere e di portare bevande alcoliche si estende ad ogni pertinenza dell'istituto.	Sospensione fino a 15 gg.	Consiglio di Classe allargato.*
		Sospensione oltre 15 gg.	Consiglio di Istituto.
20	Violazioni del divieto di portare a scuola sostanze stupefacenti e di farne uso e divieto di assunzione di tali sostanze. Il divieto di bere e di portare bevande alcoliche si estende ad ogni pertinenza dell'istituto.	Sospensione fino a 15 gg.	Consiglio di Classe allargato.*
		Sospensione oltre 15 gg.	Consiglio di Istituto.
21	Violazioni dei doveri di cui all'art 2 del presente regolamento	Commisurate alla fattispecie, secondo i principi di proporzionalità e gradualità delle sanzioni	Consiglio di Classe allargato.*
			Consiglio di Istituto.
22	Mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame applicabili anche a candidati esterni.	Commisurate alla fattispecie.	Commissione d'esame.

* Si intende C.d.C. allargato ai rappresentanti di genitori e alunni.

N.B ogni infrazione elencata non è limitata all'ambiente scolastico inteso come locali, sedi della scuola, bensì si estende ad ogni ambiente esterno presso cui si svolge l'attività didattica: gite, uscite didattiche, Formazione Scuola-Lavoro ed ogni altro luogo in cui si veste il ruolo di studente.

Con riferimento al DPR 24 giugno 1998, n. 249 modificato con DPR 8 agosto 2025 n.134, e alla Legge n. 150 del 01 ottobre 2024, si rammenta che:

- i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica;
- la responsabilità disciplinare è personale;
- nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni;
- nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline;
- l'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento;
- le sanzioni che comportano allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni sono adottati dal consiglio di classe;
- le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di maturità sono adottate dal consiglio di istituto;
- il temporaneo allontanamento dello studente dalle lezioni può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni;
- l'allontanamento dalla scuola, **fino a un massimo di due giorni,** comporta il coinvolgimento della

studentessa e dello studente in attività di approfondimento e di riflessione su ciò che ha portato al provvedimento disciplinare. Tali attività possono essere svolte sia presso l'istituzione scolastica che a domicilio, previa specifica indicazione da parte del Consiglio di Classe;

- l'allontanamento dalla scuola di durata **superiore a due giorni (dai tre ai 15 giorni)** comporta lo svolgimento, da parte della studentessa e dello studente, di attività di cittadinanza solidale commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento, presso strutture convenzionate con l'Istituzione scolastica. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze. Tali attività, se deliberate dal Consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe della studentessa e dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità. L'attività alternativa potrà essere svolta anche in maniera non continuativa;
- il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene convertita in sospensione senza o con obbligo di frequenza, e sarà considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.
- tali attività alternative saranno volte a incoraggiare l'assunzione di stili di comportamento positivo;
- in nessun caso può essere sanzionata né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di forme di pensiero correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.

Attività di cittadinanza solidale	
Sanzione inferiore o uguale a 2 giorni	**Sanzione superiore a 2 giorni**
Attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare: - produzione di un elaborato scritto - attività di supporto nelle attività di laboratorio, riordino, sistemazione - cura degli spazi comuni e del verde - attività di recupero e/o potenziamento	Svolgimento di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate: - mensa dei poveri - scuole di pace (laboratori didattici e ludici con i bambini) - associazione di anziani e persone con disabilità - cura degli spazi comuni e del verde - laboratorio di raccolta e smistamento di beni di prima necessità per persone bisognose - altro

Art. 5 Sanzioni irrogate dal Docente

La sanzione disciplinare che può essere irrogata dal/i docente/i assegnato/i alle varie classi, oltre al richiamo verbale, consiste nel richiamo in forma scritta sul registro di classe elettronico ed eventuale convocazione di un genitore o dell'esercente la potestà parentale.

Ogni docente può intervenire per gli alunni delle classi cui è assegnato. Nel caso in cui un altro docente, o qualsiasi altra figura nell'ambito del personale scolastico, ravvisi o venga a conoscenza di una particolare infrazione, segnalerà la stessa al Consiglio di classe degli studenti interessati.

Art. 6 Sanzioni irrogate dal Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico, in presenza di dati incontrovertibili, può adottare, tra gli altri provvedimenti, anche una richiesta di risarcimento danni - nel caso di danneggiamento volontario delle strutture, degli arredi,

delle attrezzature e dei sussidi scolastici o degli effetti personali di compagni e di personale della scuola - in base ai principi della responsabilità civile e del Patto di Corresponsabilità liberamente sottoscritto da ogni famiglia al momento dell'iscrizione. Gli interessati possono negoziare la sanzione indicando le modalità e i tempi di esecuzione.

Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, il Dirigente Scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale.

Art. 7 Sanzioni irrogate dal Consiglio di Classe

Il Consiglio di Classe - nonché il Dirigente Scolastico ovvero un suo collaboratore o delegato - può convocare un genitore o un esercente la potestà parentale di un alunno dietro segnalazione o richiesta di uno o più docenti.

Le sanzioni disciplinari che possono essere irrogate dai Consigli di Classe sono, in ordine crescente di gravità:

a) divieto di partecipazione a uscite didattiche, attività sportive, momenti di formazione professionale e viaggi d'istruzione;

b) allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, fino a un massimo di 15 giorni.

Le sanzioni che prevedono l'allontanamento temporaneo dell'alunno dalla comunità scolastica sono adottate dal Consiglio di Classe unicamente in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

Il Consiglio di Classe si riserva la facoltà di contattare eventuali figure di riferimento nel caso in cui l'alunno/a incolpato/a sia in situazione di BES.

Art.8 Sanzioni irrogate dal Consiglio d'Istituto

In caso di infrazioni particolarmente gravi, il Consiglio d'Istituto può prevedere, sentito/i il/i relativo/i Consiglio/i di Classe, l'allontanamento di un/più alunno/i dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni derogando dal limite previsto dall'art. 4 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti. La durata dell'allontanamento sarà adeguata alla gravità dell'infrazione commessa, ovvero al permanere di una situazione di pericolo.

Le suddette sanzioni si applicano quando:

a) siano stati commessi infrazioni o addirittura reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. minacce, ingiurie, percosse, atteggiamenti razzisti, omofobi, improntati a bullismo, cyberbullismo, molestie sessuali, etc.), oppure suscettibili di determinare una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);

b) siano stati posti in essere ostacoli all'esercizio del diritto-dovere di lavorare e studiare nell'Istituto, ovvero non si sia rispettato - singolarmente o in gruppo - il quadro normativo, organizzativo ed orario, che permette l'esplicarsi delle attività scolastiche nel loro regolare procedere durante l'anno scolastico.

Nel caso in cui venga disposta una tale sanzione, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato alla responsabilizzazione del sanzionato e al suo reintegro nella comunità scolastica.

Tale percorso di recupero potrà consistere, in sostituzione della frequenza delle lezioni, nella prestazione di opere sussidiarie a vantaggio del buon funzionamento dell'Istituto, ovvero in attività socialmente utili, favorendo così l'assunzione di stili di comportamento positivo, nonché un confronto con i valori della responsabilità e della solidarietà. Se l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla/e famiglia/e interessata/e dallo/gli stesso/i studente/in consiglieranno il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, al sanzionato sarà consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad

altra scuola.

Il Consiglio d'Istituto può prevedere l'allontanamento di un alunno dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico solo alle seguenti condizioni, se entrambe ricorrenti:

a) nel caso di recidiva di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, o di atti di grave violenza o comunque connotati da una particolare gravità, tali da determinare seria apprensione a livello sociale;

b) nel caso non siano oggettivamente esperibili interventi tesi a un reinserimento responsabile dello studente nella comunità stessa durante l'anno scolastico.

Nei casi più gravi, ove ricorrano le medesime condizioni appena indicate, il Consiglio d'Istituto può disporre anche l'esclusione dell'alunno dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Maturità conclusivo del corso di studi.

Art. 9 Mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame

Per eventuali mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame, le relative sanzioni saranno demandate alla Commissione d'esame.

Art. 10 Procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare è sempre avviato dal Dirigente Scolastico allorché questi abbia notizia, per iscritto, dal coordinatore di classe, dai docenti, dal personale scolastico, dagli stessi studenti su segnalazione, di episodi che configurano fattispecie previste nel Regolamento d'Istituto, ai fini delle sanzioni disciplinari.

Il Dirigente Scolastico invia comunicazione scritta dell'avvio del procedimento da notificare allo studente se maggiorenne e alla sua famiglia, se minorenne solo alla sua famiglia o a chi ne detiene la potestà genitoriale.

Nel caso di procedimenti disciplinari aperti presso un Consiglio di Classe sarà cura del Dirigente Scolastico o suo delegato acquisire il maggior numero di informazioni e di riscontri in merito all'infrazione in questione.

Il Dirigente Scolastico convoca il C.d.C completo di tutte le sue componenti, nonché gli studenti individuati come responsabili e i relativi esercenti la potestà genitoriale, tramite mail ufficiali, notificando la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno. In detta sede dovranno essere ascoltati gli studenti individuati come responsabili e i relativi esercenti la potestà genitoriale, nonché i rappresentanti di classe per le componenti studenti e genitori. I responsabili o gli esercenti la potestà genitoriale potranno far pervenire, entro i termini previsti dalla convocazione, note scritte inerenti i fatti oggetto di convocazione del Consiglio di Classe straordinario. Nel caso di mancata presenza dei genitori o esercenti la potestà genitoriale, si procederà comunque all'irrogazione dell'eventuale sanzione disciplinare.

Il C.d.C. delibererà la sanzione e redigerà apposito verbale della seduta contenente l'atto conclusivo di assoluzione o di irrogazione della sanzione. Il provvedimento contenente la sanzione disciplinare dovrà essere motivato e notificato per iscritto all'interessato e, se minorenne, agli esercenti la potestà genitoriale. La sanzione potrà essere attuata immediatamente dopo la notifica, anche prima che siano scaduti i termini per l'impugnazione.

Nel provvedimento dovrà essere inoltre indicata la possibilità di far ricorso, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento, all'Organo di Garanzia interno della scuola. L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni. Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Nel caso di procedimenti disciplinari aperti presso il Consiglio d'Istituto, il docente che rileva

l'infrazione la segnalerà al docente coordinatore di classe.

Il coordinatore di classe raccoglie tutti gli elementi necessari per appurare le dinamiche e le responsabilità dell'infrazione in questione, acquisisce le testimonianze utili di cui redige verbale e le memorie scritte che gli interessati e i controinteressati consegnano alla scuola; in ultimo riferisce al Dirigente Scolastico che, qualora lo ritenga necessario, inoltrerà la segnalazione con propria valutazione al Presidente del Consiglio d'Istituto.

Il Presidente del Consiglio d'Istituto, se gli elementi risultanti dalla fase istruttoria consigliano di procedere sulla via della sanzione, convoca il Consiglio d'Istituto per deliberare in merito all'irrogazione ed alla definizione della stessa.

Il Consiglio d'Istituto si riunisce per deliberare la conclusione della fase istruttoria del procedimento. Della seduta viene redatto un verbale analitico menzionante gli atti e le testimonianze acquisiti, nonché le motivazioni del provvedimento finale.

Una volta che il Consiglio d'Istituto abbia deliberato in merito alla sanzione disciplinare, tale delibera è comunicata per iscritto all'/agli alunno/i interessato/i, nonché alla/e famiglia/e, dal Dirigente Scolastico.

Nella comunicazione scritta il Dirigente specifica i comportamenti e i fatti che hanno dato origine al provvedimento, le norme del Regolamento violate, la natura della sanzione irrogata, la durata e la decorrenza della stessa, nonché la possibilità di fare ricorso entro 15 giorni dalla notifica presso l'Organo di Garanzia interno.

Art. 11 Eventuali impugnazioni: Regolamento Organo di Garanzia interno

L'Organo di Garanzia (vedi specifico Regolamento) è istituito ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del DPR n. 249 del 24 giugno 1998 e successive modifiche e integrazioni e della Nota ministeriale MIUR n.3602 del 31 luglio 2008.

Art. 12 Clausole generali

Si rende noto con il presente Regolamento, che le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, verranno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola. Infatti, le sanzioni disciplinari non sono considerate dati sensibili, salvo avere cura di omettere dati sensibili anche in riferimento ad altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa.

Art. 13 Trattamento dei dati sensibili

In relazione ai procedimenti disciplinari vige il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007 e del Reg UE 679/2016.

Art. 14 Formazione Scuola-Lavoro (ex P.C.T.O.)

A decorrere dall'a.s. 2025/2026, i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (P.C.T.O.) assumono la nuova denominazione di Formazione Scuola-Lavoro (FSL), secondo quanto disposto dal D.L. n. 127 del 9 settembre 2025. Il D.M. n. 133 dell'8 luglio 2025 disciplina le modalità di monitoraggio qualitativo dei percorsi (ex P.C.T.O.) e istituisce l'Albo nazionale delle buone pratiche e l'Osservatorio nazionale sui percorsi scuola-lavoro.

La F.S.L. si configura come esperienza formativa, di carattere educativo e orientativo, volta a collegare i saperi scolastici con il mondo del lavoro e della cittadinanza attiva. Essa valorizza le competenze trasversali,

l'autonomia e la capacità di iniziativa degli studenti, promuovendo la collaborazione con enti, aziende e realtà del territorio. I Consigli di Classe, con il supporto dei Dipartimenti e dei tutor interni ed esterni, progettano attività formative coerenti con il P.T.O.F., volte a sviluppare competenze professionali, trasversali e orientative.

Gli obiettivi specifici rimangono in continuità con quelli dei P.C.T.O.: sviluppare competenze spendibili nel mondo del lavoro e nella cittadinanza attiva, stimolare la riflessione sul percorso di studi e sulle scelte professionali future, consolidare il legame tra sapere teorico e pratica operativa, rafforzare il rapporto scuola–territorio, offrire occasioni concrete di crescita personale e professionale e promuovere buone pratiche, innovazione, inclusione e sostenibilità nei contesti coinvolti.

La F.S.L. si svolge nel triennio conclusivo del percorso scolastico (terzo, quarto e quinto anno nel percorso di studi quinquennale - secondo, terzo e quarto anno in quello quadriennale).

Le attività possono essere realizzate:

- presso imprese, enti pubblici o privati, organismi del terzo settore convenzionati
- in laboratori scolastici o spazi attrezzati interni
- in ambienti di simulazione o progetti interni scolastici

Ogni percorso è formalizzato mediante:

- convenzione tra la scuola e l'ente ospitante
- progetto formativo che definisce contenuti, durata, modalità, obiettivi, ruoli e responsabilità
- patto formativo individuale con lo studente coinvolto

Le attività devono rispettare le norme in materia di salute e sicurezza, H.A.C.C.P., orari, assicurazioni e tutela degli studenti in ambito esterno e interno, registrazione delle presenze e rispetto di obblighi reciproci (scuola, azienda, studente).

La valutazione degli esiti della F.S.L. si riferisce alle competenze acquisite, non a una mera certificazione dell'attività prestata. Lo studente redige una documentazione finale (report, diario di bordo, portfolio, presentazione, ecc.) che attesta il percorso svolto, le competenze sviluppate e l'esperienza condotta.

Il Consiglio di classe valuta l'esperienza formativa, integrandola nella valutazione complessiva, considerandone la qualità, il livello di partecipazione, la riflessione personale dello studente e l'allineamento con gli obiettivi prefissati. La valutazione è collegiale, basata su osservazioni di tutor interni/esterni e autovalutazione degli studenti, e confluisce nei crediti scolastici e nella certificazione finale delle competenze rilasciata dalla scuola.

Le modalità di attuazione, gli aspetti organizzativi e i criteri di valutazione sono disciplinati dal Regolamento F.S.L. d'Istituto, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

PARTE QUINTA: REGOLAMENTO ORGANO DI GARANZIA

ART. 1 COMPITI

L'Organo di Garanzia, al fine di promuovere una stretta collaborazione tra scuola e famiglie, è preposto a:

- ricevere ed esaminare i ricorsi presentati dai genitori o dagli alunni, se maggiorenni, in merito all'irrogazione delle sanzioni disciplinari comminate dagli organi competenti della scuola.;
- affrontare e risolvere problemi e conflitti tra studenti e personale della scuola in merito all'applicazione dello del Regolamento di Istituto.

ART. 2 COMPOSIZIONE

1. L'Organo di Garanzia è composto da:
 – il Dirigente Scolastico, che lo presiede;
 – un docente designato dal Consiglio di Istituto;
 – un rappresentante eletto dagli studenti;
 – un rappresentante eletto dai genitori.

2. I componenti dell'Organo di Garanzia vengono designati nella prima seduta del Consiglio di Istituto.
3. L'Organo di Garanzia dura in carica due anni scolastici.
4. Nei seguenti casi di incompatibilità, verranno nominati membri supplenti dalle rispettive componenti:
 - i genitori e/o gli studenti componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla classe del proprio figlio o compagno;
 - gli insegnanti componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta relativa a situazioni in cui sono coinvolti colleghi che insegnano nelle stesse classi ovvero propri studenti.

ART. 3 FUNZIONAMENTO

1. L'Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente, ogni qualvolta ne pervenga la segnalazione.
2. La convocazione ordinaria deve avvenire con almeno tre giorni di anticipo, salvo casi di urgenza motivata, in cui è sufficiente anche un solo giorno.
3. I componenti sono tenuti alla massima riservatezza.
4. Le decisioni sono deliberate a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente; non sono ammesse astensioni.
5. Le decisioni sono comunicate per iscritto, in modo riservato, ai soggetti interessati entro i cinque giorni successivi alla delibera.
6. Il verbale della riunione è accessibile, nel rispetto della normativa sulla privacy.
7. Le sedute sono valide con almeno la metà dei componenti.

ART. 4 RICORSI PER PROBLEMATICHE STUDENTI - PERSONALE DELLA SCUOLA

1. Rientrano nelle problematiche studenti - personale della scuola tutti i problemi riguardanti la didattica, le relazioni, i conflitti inerenti l'applicazione del Regolamento di Istituto.
2. Le segnalazioni sono 'inviate' dai rappresentanti di classe (studenti, genitori) o dai singoli alunni.

3. L'Organo di Garanzia, a seguito di una segnalazione, si impegna a raccogliere informazioni documentate, circa il fatto accaduto o la problematica emersa e decide se il problema sollevato meriti attenzione.
4. Le informazioni sono raccolte collettivamente o per mezzo di uno o più componenti dell'Organo di Garanzia o da parte di altri soggetti delegati (genitori, insegnanti o studenti).

ART. 5 RICORSI PER SANZIONI DISCIPLINARI

1. PRESENTAZIONE DEL RICORSO: possono presentare ricorso avverso le sanzioni disciplinari l'alunno o, se minorenne, il detentore della potestà genitoriale, depositando presso la segreteria didattica apposita istanza scritta indirizzata al Dirigente Scolastico, in cui si riportano nel dettaglio fatti e considerazioni sull'accaduto.
2. TERMINI: il ricorso deve essere presentato entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione.
3. INTEGRAZIONI: il materiale prodotto può essere integrato fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia.
4. RACCOLTA MEMORIE: il Presidente, o un suo delegato "Istruttore", ove necessario provvede a reperire testimonianze, atti, dal soggetto (docente, Consiglio di Istituto, ecc.) che ha irrogato la sanzione, dalla famiglia, dal Consiglio di Classe e da tutte le parti interessate. Il materiale viene raccolto in un dossier.
5. RIUNIONE DELL'ORGANO DI GARANZIA: entro i tempi previsti, l'organo si riunisce chiamando a partecipare lo studente coinvolto nella sanzione disciplinare e il/i docente/i o personale scolastico coinvolti.
6. VERBALE DI RIUNIONE: le testimonianze sono rese a verbale.
7. DELIBERA:la sanzione può essere confermata, modificata o revocata. E' sempre data la disponibilità allo studente di convertire la sanzione in attività 'utili alla scuola'.
8. INFORMAZIONE: la delibera è pubblicata all'Albo di Istituto e comunicata al Consiglio di Classe e alla famiglia a mezzo di….?

Avverso le decisioni dell'Organo di Garanzia interno è ammesso ricorso, entro 30 giorni, al Direttore dell'U.S.R., il quale decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento. La decisione è assunta previo parere vincolante di un Organo di Garanzia Regionale composto da tre docenti, due studenti
designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti e da un genitore designato nell'ambito della comunità scolastica regionale e presieduto dal Direttore dell'U.S.R. o suo delegato.

SEZIONE DOCENTI

Art. 1 Vigilanza sugli alunni

1 All'interno degli spazi della scuola

Per la vigilanza sugli alunni durante l'ingresso e permanenza nella scuola, nonché durante l'uscita dalla medesima, valgono le norme vigenti, a cui si affiancano le seguenti indicazioni: il personale docente dovrà trovarsi in classe, in base all'art. 29 comma 5 del CCNL vigente, 5 minuti prima dell'inizio della propria lezione.

La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività (ricerche culturali, lavori di gruppo, visite istruttive) che vengono svolte nell'orario scolastico, su proposta degli insegnanti, che se ne assumono la responsabilità a norma di legge.

2 Durante le uscite didattiche

Le classi interessate sono accompagnate dai rispettivi insegnanti, che si sono fatti promotori dell'iniziativa. I problemi organizzativi, che ne derivano all'istituto, sono di competenza del docente organizzatore.

Per gli studenti minorenni, se l'attività prevede l'uscita dalla sede scolastica, è necessaria l'autorizzazione dei genitori come da modulistica presente sul sito.

Per le visite da effettuarsi in orario scolastico, di norma, gli alunni si recheranno al punto di incontro stabilito e indicato nell'autorizzazione ed entro l'orario specificato. L'insegnante/gli insegnanti accompagnatori provvederanno a fare l'appello sul registro elettronico (tramite SMART DIDUP); le famiglie avranno modo di verificare in tempo reale la presenza o meno dell'alunno alla visita di istruzione. Alla fine della visita, qualora la stessa non coincida con la fine delle lezioni, il docente accompagnatore provvederà ad annotare, sul registro elettronico l'orario in cui gli alunni saranno liberi di far rientro a casa con mezzi propri, in modo da consentire ai genitori il massimo controllo possibile sugli spostamenti degli alunni, a meno che sulla relativa circolare non sia già stata fatta specifica menzione all'orario ed alla modalità di rientro a casa.

Gli spazi della scuola sono divisi in settori formati dalle classi e dagli spazi antistanti. È affidato al personale docente il compito di vigilare, nei limiti del proprio orario, sia sugli alunni presenti nella propria classe sia sugli alunni che si vengono a trovare negli spazi antistanti.

I collaboratori scolastici supporteranno i docenti sorvegliando gli spazi interni ed esterni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose.

Art. 2 Cambi ora

Essendo necessaria la presenza costante di un adulto, per ridurre al minimo i rischi legati alla mancanza di sorveglianza/vigilanza è necessario attenersi alle seguenti regole.

Al suono della campana:

1. I docenti che terminano il servizio o hanno un'ora libera **devono attendere** il docente entrante in classe per l'ora successiva.
2. I docenti che prendono servizio o hanno avuto un'ora libera si devono recare nella classe di servizio cinque minuti prima rispetto al suono della campanella, come previsto dalla normativa vigente.
3. I docenti in classe **devono** terminare la lezione al suono della campanella e NON ATTARDARSI per non prolungare eccessivamente e invadere la successiva lezione.

4. I docenti in classe, prima di lasciare l'aula si accertano di essere usciti dal registro elettronico (se usano la LIM).

5. Se è presente l'insegnante di sostegno, possono allontanarsi dalla classe, anche se il collega dell'ora dopo non è ancora arrivato, previa comunicazione ai colleghi presenti.

6. Gli spostamenti tra le varie classi devono essere compiuti celermente in modo da lasciare meno tempo possibile le classi in una condizione di sorveglianza ridotta.

Art. 3 Uscite didattiche ed impegni di approfondimento professionale

Tutte le uscite didattiche e gli impegni di approfondimento professionale devono essere autorizzati dal Dirigente Scolastico attraverso apposita e preventiva domanda.

I Consigli di Classe, alla prima riunione annuale, dovranno elaborare una programmazione di massima delle uscite e degli impegni di approfondimento professionale per i mesi successivi. Uscite o impegni di particolare interesse e non programmabili ad inizio d'anno si effettuano previa autorizzazione del Dirigente Scolastico e dovranno essere preventivamente comunicati agli alunni e ai docenti in orario.

Il docente organizzatore scriverà sul registro elettronico di classe la comunicazione relativa con congruo anticipo di tempo, in modo da non confliggere con attività didattiche già programmate ed avendo cura, nei limiti del possibile, di variare i giorni della settimana in cui le nuove proposte didattiche andranno a collocarsi. I docenti coordinatori dovranno inviare le richieste di uscita didattica all'indirizzo vicepresidenza.staff@artusiroma.org, almeno dieci giorni prima dello svolgimento dell'uscita stessa salvo eccezioni da valutare, di volta in volta. La comunicazione dell'uscita, eventualmente accompagnata da relativa circolare, dovrà essere caricata sulla bacheca della classe per consentire ai detentori la patria potestà di apporre la spunta per presa visione ed accettazione delle condizioni di cui allo svolgimento dello specifico evento.

Durante l'uscita delle classi con alunni con disabilità, potrà essere necessaria la presenza di un docente di sostegno e/o dell'assistenza specialistica. Il docente organizzatore dovrà individuarli e comunicarlo in vicepresidenza.

I coordinatori di classe e/o l'organizzatore dell'uscita didattica/visita/viaggio, dovrà verificare la eventuale consegna della documentazione richiesta alle famiglie e l'effettuazione integrale del pagamento dovuto; dovrà, inoltre, ricordare a studenti e studentesse l'obbligo dell'osservanza delle indicazioni inerente il comportamento corretto, nel rispetto del presente regolamento e di quello destinato specificatamente ai viaggi d'istruzione.

Art. 4 Comunicazione Scuola/Famiglie

Nell'ottica di una piena corresponsabilità educativa da parte della famiglia e della scuola, è opportuno attivare i più ampi canali di comunicazione tra le due componenti. A tale scopo rispondono il sito internet della scuola, il **registro elettronico e tutte le comunicazioni ivi pubblicate**, i ricevimenti delle famiglie da parte del Dirigente Scolastico, dei docenti coordinatori di classe e dei docenti tutti, della segreteria, le comunicazioni rese a mezzo cartaceo, telefonico, informatico.

Si richiede ai docenti di sensibilizzare i genitori a collaborare con la scuola nel perseguimento degli obiettivi cognitivi e formativi, oltre che con la sottoscrizione consapevole del patto educativo d'istituto, **quotidianamente con** il **registro elettronico e le comunicazioni in bacheca**, partecipando ai colloqui con i docenti, sia in orario antimeridiano che pomeridiano.

Le comunicazioni saranno inviate, per gli alunni minorenni, solo alle famiglie, per i maggiorenni, invece, saranno indirizzate a loro personalmente.

Secondo un'ottica di trasparenza e nella convinzione dell'efficacia del pieno coinvolgimento dello

studente nel processo di apprendimento/insegnamento, nel delicato momento della valutazione, i docenti si atterranno alle specifiche griglie valutative e dovranno comunicare l'esito delle verifiche orali nel corso della lezione stessa o, al massimo, nella lezione successiva. Di norma l'esito delle verifiche scritte dovrà essere comunicato non oltre il 15° giorno dall'effettuazione della prova, onde permettere agli studenti di prendere atto delle proprie carenze e porvi rimedio.

Nel rispetto della Nota MIM AOOGABMI 28 settembre 2026, prot. n. 224621, della Nota MIM Prot. 2443 del 28 aprile 2025 e dell'autonomia scolastica di cui al DPR 275/1999, i docenti dovranno:

- assegnare i compiti al termine della lezione o entro la medesima giornata, promuovendo l'utilizzo del diario cartaceo
- bilanciare i carichi di verifiche e compiti per casa
- promuovere una pianificazione trasparente e concordata con i colleghi del consiglio di classe o del team docente in modo da evitare la concentrazione nella medesima giornata scolastica di più prove, ferma restando l'autonomia didattica dei docenti
- garantire a studenti e studentesse tempi adeguati per organizzare il proprio studio

Art. 5 Colloqui con le Famiglie

All'inizio di ogni anno scolastico, ciascun docente comunica al Dirigente Scolastico giorno e fascia oraria in cui desidera effettuare il ricevimento con le famiglie. L'orario di ricevimento dei docenti viene comunicato tramite registro elettronico. Inoltre, sono organizzati due incontri pomeridiani tra docenti e genitori nell'arco dell'anno scolastico in coincidenza con i quali i ricevimenti settimanali antimeridiani vengono sospesi.

I ricevimenti antimeridiani sono sospesi in occasione delle operazioni di scrutinio e a partire dal mese di maggio.

Art. 6 Accesso alle aree di pertinenza delle sedi scolastiche

Tutto il personale scolastico dovrà evitare l'accesso con mezzi di trasporto propri alle aree di pertinenza delle sedi durante lo svolgimento della ricreazione, al fine di consentire un regolare svolgimento della stessa in sicurezza.

SEZIONE PERSONALE ATA

Art. 1 Collaboratori scolastici

Per la vigilanza sugli alunni durante l'ingresso e permanenza nella scuola, nonché durante l'uscita dalla medesima, valgono le norme vigenti, a cui si affiancano le seguenti indicazioni:

a) durante l'ingresso e la pausa didattica il personale non docente, affiancando il personale docente, vigilerà sul corridoio o settore di atrio o cortile spettante, in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose;

b) i collaboratori scolastici effettuano il servizio di vigilanza dei locali della scuola e, in casi di particolare necessità, degli alunni affidati alla loro sorveglianza;

c) il regolare svolgimento delle assemblee studentesche di classe è affidato, oltre che alla cura del personale docente in servizio, anche alla cura del personale non docente in servizio durante il loro svolgimento.